



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
*Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Udine e Pordenone*

UDINE, 20 aprile 2022

Al Sig. Presidente  
Tribunale PORDENONE

Al Sig. Procuratore della Repubblica  
Tribunale di PORDENONE

Al Sig. Presidente  
Sez. Penale e Coord. GIP  
Tribunale di PORDENONE

Alla Sig.ra  
Presidente Camera Penale  
PORDENONE

Al Sig. Presidente  
Ordine Avvocati Pordenone

Al Sig. Dirigente  
Ufficio Interdistrettuale  
Esecuzione Penale Esterna  
VENEZIA

p.c. Direzione Generale  
Esecuzione Penale Esterna  
ROMA

Oggetto: trasmissione protocollo per messa alla prova ULEPE Udine e Pordenone, Tribunale di Pordenone, Procura di Pordenone e Ordine Avvocati di Pordenone.

Si trasmette, in allegato, il nuovo protocollo per la MAP, sottoscritto in data odierna.  
*Cordialmente.*

Il DIRETTORE  
Dott.ssa Maria Rita Bonura

**PROTOCOLLO PER MESSA ALLA PROVA EX.**  
**ART. 168 BIS E SS. C.P. E ART. 464 BIS E SEGG C.P.P. E 141 TER**  
**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE C.P.P.**

**PARTI FIRMATARIE**

Il Presidente del Tribunale di Pordenone;  
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone;  
Il Presidente della Sezione Penale e Coordinatore GIP di Pordenone;  
Il Presidente della Camera Penale di Pordenone;  
Il Direttore dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Udine e Pordenone;  
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone.

**PREMESSO CHE**

- ∅ le parti firmatarie, ritengono necessario, a distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore della L. 28/04/2014 n. 67, stipulare un nuovo protocollo, ove vengano indicate diverse e più agevoli linee operative di collaborazione;
- ∅ l'ampio ricorso all'istituto della MAP e, di conseguenza, l'elevato numero dei relativi procedimenti impone di individuare strategie di semplificazione, al fine di strutturare procedure più agili e sostenibili per tutte le parti coinvolte, nonché di abbreviare i tempi necessari per l'elaborazione del programma di trattamento;
- ∅ gli esiti dei procedimenti di messa alla prova depongono a favore di una misura ben radicata, rispetto alla quale diventa strategico assicurare interventi trattamentali individualizzati in relazione alla personalità dell'interessato e congrui rispetto ai reati per cui si procede.

Le parti firmatarie convengono su quanto segue:

1. La domanda di elaborazione del programma va presentata all'UEPE competente in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell'imputato/indagato. L'interessato o il difensore, munito di procura speciale, presenterà richiesta di elaborazione della proposta di programma di messa alla prova all'UEPE di Udine e Pordenone esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [prot.uepe.udine@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.udine@giustiziacert.it). Solo l'interessato e solo se sprovvisto di PEC potrà presentare richiesta presso la sede dell'UEPE di Udine o presso gli sportelli MAP di prossima istituzione all'interno dei Tribunali ordinari, consegnando il fac-simile della richiesta, reperibile sul sito del Ministero della Giustizia ed allegato al presente protocollo.
2. L'attestazione di avvenuta ricezione della PEC all'UEPE verrà prodotta dal difensore in sede di udienza.
3. L'istanza di elaborazione del programma presentata all'UEPE andrà sottoscritta dall'imputato/indagato e/o dal suo procuratore speciale munito di idonei poteri e

dovrà contenere obbligatoriamente i recapiti personali, compresi quelli telefonici, dove dovrà essere contattato dall'UEPE, la Procura speciale, l'Avviso di conclusione delle indagini preliminari, il Decreto di citazione a Giudizio o il Decreto penale di condanna ovvero il Certificato attestante la pendenza del procedimento, la dichiarazione di disponibilità dell'ente dove propone di effettuare i lavori di pubblica utilità ovvero la richiesta di disponibilità inviata all'ente (salvo situazioni particolari da rappresentare successivamente all'UEPE) e dichiarazione circa l'avvenuto risarcimento o intenzione a risarcire le p.o., oltre la comunicazione della data dell'udienza, se già conosciuta.

4. Il Giudice, valutata l'ammissibilità della richiesta, disporrà il rinvio a successiva udienza, fissata a distanza di 6/8 mesi. Il provvedimento del Giudice competente sull'ammissibilità dell'istanza di messa alla prova, dovrà in ogni caso essere trasmesso dalla cancelleria del Tribunale o Procura competente all'UEPE tramite PEC.
5. In caso di mancata ammissione della richiesta di MAP, la cancelleria del Giudice dovrà comunicare l'ordinanza di rigetto all'UEPE di Udine e Pordenone, al fine di permettere la chiusura del procedimento.

L'UEPE, esaminata l'istanza di MAP, redigerà il programma di trattamento corredato dalle prescrizioni previste e ne invierà copia all'interessato e al legale per mezzo di posta elettronica ordinaria e PEC. La proposta di programma potrà essere corredata da relazione sociale qualora la situazione lo richieda. La proposta di programma e la relazione andrà trasmessa in Tribunale (cancelleria penale e cancelleria GIP/GUP) almeno 10 giorni prima dell'udienza.

6. Al fine di semplificare le procedure e ottimizzare le risorse, come previsto dalle linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle situazioni di minore allarme sociale e in relazione a soggetti che non presentino forme di dipendenza o accertate patologie che possano incidere sul comportamento del richiedente, l'Ufficio potrà formulare il solo programma di trattamento.
7. Il programma di messa alla prova, in caso di persona dedita all'uso di alcol o stupefacenti o affetta da patologia psichiatrica potrà prevedere la frequenza al Dipartimento delle Dipendenze o al CSM. Vengono esclusi da questa previsione i soggetti in possesso di attestazione di idoneità della Commissione medica (ex art. 11 inserito qui per un migliore inquadramento). Resta ferma la facoltà dell'A.G. e dell'UEPE di optare per l'espletamento dell'indagine socio-familiare tenuto conto delle circostanze del caso concreto e dell'opportunità di un approfondimento utile alla valutazione in merito all'applicazione dell'istituto.
8. Al fine di redigere il programma il funzionario di servizio sociale dell'UEPE effettuerà l'indagine socio-familiare nelle modalità ritenute più opportune al caso concreto per un migliore inquadramento rispetto all'art. 9)
9. Al primo colloquio, se non prodotta precedentemente, l'interessato dovrà provvedere al deposito della seguente documentazione:
  - a) gli atti processuali contenenti il capo di imputazione;

- b) la comunicazione della notizia di reato;
- c) la dichiarazione di disponibilità dell'Ente presso cui svolgere i lavori di pubblica utilità ovvero la richiesta in tal senso rivolta dall'interessato;
- e) le dichiarazioni dei redditi o altra certificazione equivalente dell'ultimo triennio;
- f) documentazione inerente l'attuale attività lavorativa svolta;
- g) autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare;
- h) attestazione dell'eventuale offerta risarcitoria formulata.

10. Qualora l'imputato non riscontri, per due volte successive, la convocazione inviata tramite il legale via PEC, oppure a mezzo di raccomandata a/r nei casi in cui l'istanza sia stata presentata dall'interessato sprovvisto di PEC, direttamente allo sportello, l'UEPE procederà a comunicare al Giudice l'impossibilità di svolgere gli interventi di competenza e ad archiviare il procedimento.

11. Oltre allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, il programma di messa alla prova deve prevedere, ove possibile, il risarcimento del danno alla persona offesa e/o altre condotte riparatorie.

Qualora, anche per ragioni di carattere economico, sia impossibile per l'interessato risarcire il danno, sarà eventualmente valutato in alternativa lo svolgimento di attività di volontariato.

Il danno potrà intendersi comunque risarcito, in ipotesi di rifiuto da parte della persona offesa dell'offerta risarcitoria formulata.

Nel caso di totale disinteresse da parte della persona offesa in punto risarcimento o in assenza di essa, potrà essere disposta una donazione in beneficenza.

Per le violazioni del codice della strada, oltre al risarcimento alla p.o. là dove presente, l'imputato/indagato o il legale (preferibilmente già in fase di presentazione della richiesta di ammissione alla MAP) dovrà rilasciare il consenso alla partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione promosse dall'UEPE con la collaborazione dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada e con altri partners (Polizia Municipale e Servizio per le Dipendenze).

In condizioni specifiche l'UEPE valuterà percorsi di giustizia riparativa e di comunità.

Il risarcimento e/o la prova delle attività di cui al presente articolo dovranno essere documentate all'UEPE in tempo utile per l'udienza di valutazione dell'esito della misura.

12. Il Giudice, valutata la proposta di programma, potrà modificare o integrare il piano di trattamento relativamente alla riparazione del danno o alle condotte riparatorie per l'eliminazione/attenuazione delle conseguenze dannose del reato. Tenuto conto che il presupposto per l'avvio di percorsi di mediazione penale/giustizia riparativa è l'adesione volontaria delle parti, nei casi in cui ciò venga previsto dal Giudice, o proposto dall'UEPE, l'ordinanza dovrà contenere i riferimenti della parte offesa (nominativo e recapiti), nonché l'indicazione del legale della medesima.


13. In caso di vaglio positivo del programma e di accettazione da parte dell'indagato/imputato del medesimo, così come eventualmente integrato dal Giudice, il verbale dell'udienza con indicazione della durata della messa alla prova nonché l'ammontare delle ore dei l.p.u. dovrà essere inviato dalla cancelleria all'UEPE a mezzo PEC ed al legale.

14. L'avvio dell'esecuzione della MAP corrisponderà al primo giorno di inizio dei lavori di pubblica utilità. Non si renderà pertanto più necessaria la sottoscrizione del verbale presso la sede dell'UEPE. L'UEPE comunicherà al Giudice e al legale l'inizio dei ll.pp.uu.
15. All'udienza in cui il Giudice dovrà decidere sull'ammissione dell'istanza è auspicabile la partecipazione dell'imputato/indagato al fine di acquisire il consenso dell'interessato nell'eventualità di integrazioni o modifiche del programma di trattamento da parte del giudice (art. 464 ter, co. 4, c.p.p.).
16. Nella proposta di programma si prevederà un'indicazione di un numero minimo e massimo di ore settimanali di lavori di pubblica utilità da svolgere, salvo casi motivati e particolari che saranno proposti e vagliati dal Giudice.
17. *Durante l'esecuzione della messa alla prova*, eventuali modifiche circa il numero di ore dei l.p.u., motivate e circoscritte ad un tempo limitato, saranno autorizzate dall'UEPE, mentre, per eventuali cambi di ente o altre modifiche sostanziali al programma l'UEPE, di concerto con il soggetto ammesso alla prova, inoltrerà richiesta di autorizzazione al Giudice. Le malattie che non permetteranno un corretto svolgimento dei l.p.u. dovranno essere certificate e le ore dovranno essere recuperate.
18. L'UEPE provvederà, nel corso dell'esecuzione della MAP, ad inoltrare al Giudice precedente e al difensore eventuali violazioni del programma o difficoltà nell'esecuzione.
19. L'UEPE si impegna ad inviare al Giudice la relazione conclusiva entro 30 giorni dal termine dell'esecuzione del programma.
20. La cancelleria del Giudice *competente* si impegna a trasmettere all'UEPE l'esito dell'ordinanza di estinzione del reato al fine di permettere all'addetto dello SDI dell'UEPE di inserire i dati nel sistema interforze.
21. La durata del programma di messa alla prova, con i necessari adeguamenti al caso concreto, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo della pena prevista e che si presentino di disvalore modesto, viene stabilita indicativamente nel modo seguente:
  - a. per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda: da 15 giorni a 1 mese;
  - b. per le contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta e per i delitti puniti con la sola pena della multa: da 1 a 4 mesi;
  - c. per i delitti puniti con reclusione fino a 2 anni sola congiunta o alternativa alla pena pecuniaria della multa: da 4 a 6 mesi;
  - d. per i delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: da 6 a 8 mesi;
  - e. per i delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: da 8 a 12 mesi;
  - f. per i delitti con pena superiore ai 4 anni: da 12 a 18 mesi;
22. Sulla sospensione della prescrizione si applicheranno le normative vigenti.


23. Il presente protocollo viene assunto a carattere sperimentale prevedendo una verifica sull'adeguatezza e sostenibilità della procedura in esso contenuta entro sei mesi dalla sua sottoscrizione e successivamente ogni 12 mesi.

PCZ

Presidente del Tribunale di Pordenone  
Dott. Lanfranco Tenaglia



Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone  
Dott. Raffaele Tito




Presidente Sezione Penale e Coordinatore Ufficio G.I.P del Tribunale di Pordenone  
Dott. Eugenio Pergola


Presidente Camera Penale Tribunale di Pordenone  
Avvocato Esmeralda di Risio



Direttore dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Udine e Pordenone  
Dott.ssa Maria Rita Bonura



Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone  
Avvocato Alberto Rumiel



*Pordenone, lì 20 aprile 2022*